



# *Codice Etico*



*Revisione 15.10.2020*



## **INDICE**

### ***Premessa***

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Principi generali*
- Art. 2 Ambito di applicazione e destinatari Art.*
- 3 Comunicazione*
- Art. 4 Attuazione del codice*

### **CAPO II - ETICA DI RELAZIONE**

- Art. 5 Relazioni d'affari*
- Art. 6 Rapporti con i comuni soci*
- Art. 7 Rapporti con gli utenti*
- Art. 8 Rapporti con i fornitori*
- Art. 9 Rapporti con partner commerciali*
- Art. 10 Rapporti con le istituzioni Art.*
- 11 Rapporti con i collaboratori*
- Art. 12 Obblighi e doveri dei destinatari*

### **CAPO III - RISERVATEZZA E SICUREZZA**

- Art. 13 Correttezza e riservatezza*
- Art. 14 Salute, sicurezza e ambiente*

### **CAPO IV – CONTROLLI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

- Art. 15 Controlli*
- Art. 16 Sanzioni*

### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 17 Approvazione*
- Art. 18 Modifiche Variazioni Integrazioni*



## *Premessa*

Il rispetto dei principi contenuti all'interno del presente Codice costituisce la base per lo svolgimento dell'attività di Silea S.p.a., la quale crede fermamente che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell'impresa.

Silea S.p.a. - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni è stata costituita in data 1° luglio 1995 a seguito della trasformazione, ai sensi della legge 142/90, del preesistente Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi. Silea S.p.a. ricopre il ruolo di holding capogruppo, esercitando attività di direzione e coordinamento sulle società controllate Seruso S.p.a. e Compostaggio Lecchese S.p.a.

La sua attività, che si svolge a favore dei 87 Comuni soci, sostanzialmente in un territorio corrispondente alla Provincia di Lecco ed ad una piccola parte di quella di Como, è volta alla complessiva gestione dei rifiuti, con lo scopo di realizzare il relativo ciclo integrato e di produrre energia elettrica e termica grazie al proprio impianto di termovalorizzazione. Il tutto sempre al fine di promuovere lo sviluppo, sociale, economico e civile del proprio territorio, in un'ottica di piena sostenibilità.

Silea S.p.a., nel suo lavoro quotidiano, si ispira ai valori di correttezza e lealtà, di rispetto delle regole, di eccellenza nei risultati, di responsabilità e responsabilizzazione giuridica e sociale; di innovazione, di sostenibilità per l'ambiente, di impegno e lavoro di gruppo. Su questi fondamenti Silea S.p.a. intende consolidare la propria immagine ed il proprio ruolo, continuando ad agire in ottemperanza ai principi di libertà e dignità della persona umana e di rispetto delle diversità.

Silea S.p.a. ritiene, infatti, che il bene comune possa essere perseguito dal singolo con l'impegno di ogni giorno nella propria attività, se svolta secondo chiari principi etici.

Il presente Codice, pertanto, è stato predisposto con l'obiettivo primario di definire con chiarezza l'insieme dei valori che Silea S.p.a. riconosce, accetta e condivide insieme a tutti i soggetti che a vario titolo ne fanno parte o con cui collabora. Valori che Silea S.p.a. si impegna a rispettare e far rispettare dai suoi destinatari.

In particolare, Silea S.p.a. si impegna ad uniformare la propria attività nel pieno rispetto delle normative applicabili, ed in particolare alle prescrizioni del DLgs 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni. Anzi il presente Codice dovrà intendersi parte essenziale ed integrante del Modello di Organizzazione e controllo adottato da Silea S.p.a. e dalle società del Gruppo, costituendo di fatto la base del sistema preventivo predisposto dal modello stesso.

Il governo e la verifica del rispetto del presente codice Etico sono affidati all'Organismo di Vigilanza nominato sempre ai sensi del D.Lgs 231/2001.



## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### Articolo 1

#### ***Principi generali***

1. L'osservanza dei principi di cui è costituito il presente Codice è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di Silea S.p.a.. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni, alla società.
2. La finalità principale della società è la soddisfazione delle aspettative dei propri utenti, dei propri comuni soci e dei propri dipendenti. A questo scopo, sono indirizzate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.
3. Nel perseguire tale obiettivo, Silea S.p.a.:
  - si impegna a far rispettare al proprio interno e nei rapporti esterni le leggi vigenti negli Stati nei quali opera;
  - si impegna altresì a raggiungere i propri obiettivi economici con l'eccellenza delle prestazioni in termini di qualità e di convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sulla professionalità, sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione;
  - per tali fini, disapprova e condanna qualsiasi atto illecito e comunque scorretto (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori e ecc.);
  - a tal riguardo, predispone strumenti organizzativi volti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sul rispetto di tali strumenti e sull'aggiornamento degli stessi;
  - nello svolgimento delle proprie attività, assicura la piena trasparenza delle proprie azioni, impegnandosi a promuovere una competizione leale, nel mercato;
  - ritiene prioritario il rispetto della persona umana e che la diversità rappresenta un valore aggiunto. Non sono pertanto ammessi comportamenti con contenuto discriminatorio basato sulla religione, sulla razza, sulla nazionalità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale, sulle opinioni politiche e sindacali, sullo stato di salute e, in genere, su qualsiasi caratteristica personale.



## Articolo 2

### ***Ambito di applicazione e Destinatari***

1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente del lavoro.
2. Le norme del presente Codice si applicano agli Amministratori, a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Silea S.p.a. ("Dipendenti") ed a tutti coloro che operano per la società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo ed anche di agenzia o di consulenza, che li lega allo stesso ("Collaboratori"). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".
3. Tutti i Destinatari devono osservare e, per quanto di loro competenza, far osservare i principi contenuti nel Codice: in nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della società e del gruppo può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati e, in genere, con la normativa vigente.
4. Il Codice sarà portato a conoscenza sia dei destinatari che dei terzi che ricevono incarichi da Silea S.p.a. o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei, attraverso la sua distribuzione cartacea, la pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito web aziendale.

## Articolo 3

### ***Comunicazione***

1. Silea S.p.a. provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.
2. In particolare, Silea S.p.a. provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del Codice presso i Destinatari, all'interpretazione ed al chiarimento delle disposizioni contenute all'interno del Codice, alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice ed all'aggiornamento delle disposizioni del Codice con riguardo alle esigenze che di volta in volta si dovessero manifestare.



Articolo 4  
***Attuazione del Codice***

1. Il Codice è adottato da Silea S.p.a. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e potrà essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate.

**CAPO II – ETICA DI RELAZIONE**

Articolo 5  
***Relazioni d'affari***

1. Silea S.p.a., nello svolgimento delle proprie relazioni d'affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

Articolo 6  
***Rapporti con i Comuni Soci***

1. Silea S.p.a. intende offrire ai Comuni Soci la propria professionalità ed il proprio impegno, offrendo un servizio di gestione dei rifiuti sul relativo territorio rispettoso della normativa e delle procedure, ed in linea con le legittime aspettative dei cittadini residenti, nel cui interesse è nata e opera la stessa Società.

Articolo 7  
***Rapporti con gli utenti***

1. Silea S.p.a. mira a raggiungere l'eccellenza dei servizi offerti, tenendo conto dell'esigenze degli utenti, ossia dei cittadini residenti nei Comuni soci, ed impegnandosi per soddisfarne le richieste. L'obiettivo consiste nel garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle loro esigenze, improntando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione

Articolo 8  
***Rapporti con i fornitori***

1. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obbiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio,



- delle garanzie di assistenza, di tempestività e di solvibilità, del rispetto della normativa in materia di sicurezza e lavoro (in particolare circa il lavoro minorile e la salute dei lavoratori), sempre nel rispetto delle procedure di affidamento interne, stabilite dalla società.
2. In ogni caso dovrà essere riconosciuta a tutti gli offerenti pari opportunità di accesso.
  3. Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore professionale e devono essere in linea al livello di responsabilità e professionalità che caratterizza Silea S.p.a.
  4. I fornitori dovranno impegnarsi e far impegnare i propri subfornitori al rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente Codice.

#### Articolo 9

##### ***Rapporti con partner commerciali***

1. Le eventuali partnership aziendali devono basarsi su trasparenza, correttezza e lealtà, fermo l'impegno del partner commerciale al rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente codice.

#### Articolo 10

##### ***Rapporti con le istituzioni***

1. I rapporti di Silea S.p.a. nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali ("Istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale od internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.
2. In nessun caso potranno essere offerti a funzionari pubblici, direttamente od attraverso intermediari, somme di denaro, beni, regalie od altri benefits, tantomeno al fine di ottenere vantaggi di qualsiasi genere per la Società. Né potranno essere utilizzate forme fittizie di consulenza o di altro genere di rapporti



- in elusione del presente principio. Restano esclusi, e sono quindi ammessi, omaggi di modico valore, strenne natalizie d'uso o condotte cortesi di ospitalità ragionevolmente limitate, purchè tali spese siano debitamente motivate ed autorizzate e che possano essere considerate di buon senso, in buona fede, senza compromettere l'immagine aziendale o violare il principio sopra espresso.
3. Silea S.p.a. svolge la propria attività al fine di realizzare utilità e benefici per la collettività e, qualora lo ritenga opportuno, potrà sostenere anche attività di fondazioni e associazioni no profit o di elevato standard culturale e sociale – purchè non siano partiti politici od organizzazioni sindacali o di categoria, o loro rappresentanti o candidati - sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice, assicurando il controllo sulla gestione del contributo erogato.

#### Articolo 11

#### ***Rapporti con i collaboratori***

1. Silea S.p.a. riconosce il ruolo primario delle risorse umane, nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa è costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.
2. Silea S.p.a. tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nel pieno rispetto del D.Lgs 81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e ritiene fondamentale, nello svolgimento della propria attività, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è indirizzata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.
3. In materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro i lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, rispettando le norme e gli standards previsti in tale ambito.
4. Ciascun destinatario deve inoltre astenersi dal prestare la propria attività lavorativa sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto, evitando di assumerle nel corso della propria attività lavorativa.
5. Silea S.p.a. esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali – ad esempio – la creazione di un ambiente ostile nei confronti di un singolo o di un gruppo di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui, atteggiamenti lesivi del decoro e della dignità della persona. Il Collaboratore che ritenesse di essere stato oggetto di molestie o di discriminazioni deve segnalare l'accaduto all'Azienda, anche a mezzo dell'Organismo di Vigilanza, affinché possa essere verificato l'effettivo rispetto del Codice Etico.





6. Silea S.p.a. intende sviluppare il modello Diversity Management agendo sull'organizzazione del lavoro e sulle politiche di selezione e gestione del personale assicurando la crescita e la valorizzazione delle diverse professionalità.

## Articolo 12

### ***Obblighi e doveri dei Destinatari***

1. I Destinatari, dal canto loro, si obbligano:
  - a. ad impegnarsi per adempiere esattamente alle funzioni ed alle responsabilità loro affidate;
  - b. ad evitare, nell'esecuzione delle prestazioni professionali, qualunque situazione di conflitto di interessi con Silea S.p.a. ed, in caso di conflitto, a denunciarlo immediatamente ai propri interlocutori aziendali, astenendosi dall'esecuzione della prestazione stessa, salvo diversa indicazione da parte di Silea S.p.a.;
  - c. ad astenersi nel modo più assoluto dal compiere qualunque atto che sia o consideri essere contrario alla legge, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa derivare in astratto un qualunque vantaggio per Silea S.p.a.;
  - d. a tutelare l'immagine di Silea S.p.a. ed a valorizzarla, anche attraverso comportamenti costantemente improntati al decoro, alla cura della propria persona, alla civiltà e al rispetto altrui;
  - e. ad utilizzare correttamente ed a salvaguardare l'integrità dei beni eventualmente messi loro a disposizione da parte di Silea S.p.a., prestando la massima cura ed attenzione nel rispetto, per quanto di competenza, della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio aziendale;
  - f. a mantenere strettamente riservati ed a non rivelare ad alcuno e per alcun motivo i dati, le notizie, la documentazione tecnica, le passwords, i software, le informazioni di carattere commerciale, organizzativo, produttivo e gestionale o comunque quant'altro sia inerente il know-how di Silea S.p.a. di cui venissero a conoscenza, nonché a non farne uso senza il preventivo consenso scritto della società, né direttamente né indirettamente, sia durante che dopo la cessazione dei vari contratti di lavoro;



- g. in particolare, a non appropriarsi indebitamente ed a non modificare artificiosamente, al fine di perseguire scopi personali o per concorrenza sleale ai danni di Silea S.p.a.:
- il marchio “Silea” od ogni logo o marchio riferito a Silea S.p.a., ai suoi servizi ed alle sue attività;
  - le immagini dei servizi forniti da Silea S.p.a.;
  - il sito internet, specificatamente creando link o pagine web non previamente autorizzate
- h. a garantire veridicità completezza e tempestività delle informazioni, in particolare attraverso una corretta e tempestiva rilevazione e registrazione contabile di ogni operazione o transazione, che deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- i. a rispettare tutte le normative vigenti e le procedure interne in occasione di gare per l’affidamento di lavori o servizi, sia nel caso in cui Silea S.p.a. risulti committente, sia che partecipi in qualità di aspirante appaltatore, garantendo, trasparenza, lealtà e correttezza nei rapporti con tutte le parti.
2. Per la violazione di tali obblighi, Silea S.p.a. ha diritto alla risoluzione immediata dei contratti in essere con i trasgressori, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ed ogni ulteriore azione di legge.

### **CAPO III - RISERVATEZZA E SICUREZZA**

#### Articolo 13

#### *Correttezza e riservatezza*

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della propria funzione o dell’incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della propria funzione o del proprio incarico.
3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio a Silea S.p.a. o indebiti vantaggi per sé, per Silea stessa o per terzi; ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici,



salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.
5. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di Silea S.p.a., nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

#### Articolo 14

##### *Salute, sicurezza e ambiente*

1. Nell'ambito della propria attività, Silea S.p.a. si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure previste dalla legge a tal fine.

### **CAPO IV – CONTROLLO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

#### Articolo 15

##### *Controlli*

1. Il controllo circa il rispetto del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/2001.
2. Più precisamente all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:
  - a. controllare il rispetto del Codice Etico, onde evitare il pericolo di commissione di reati previsti nel D.Lgs 231/2001 e successive modificazioni od integrazioni;
  - b. formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali; alle eventuali esigenze di adeguamento del Codice o del modello Organizzativo che dovessero emergere nell'attività quotidiana di Silea S.p.a.; ed alle eventuali presunte violazioni dello stesso Codice Etico che venissero denunciate;



- c. supportare l'azienda nell'interpretazione ed attuazione del Codice Etico, da intendersi quale strumento di riferimento costante e coerente nella gestione aziendale;
- d. segnalare agli organi aziendali competenti eventuali violazioni del Codice Etico, suggerendo le sanzioni e verificandone la corretta applicazione, ove irrogate;
- e. coordinare la revisione periodica del Codice Etico, anche con proposte di integrazione/modifica/aggiornamento;
- f. approvare il Piano di Comunicazione e Formazione Etica, predisposto dall'Azienda.

## Articolo 16

### *Sanzioni*

1. L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice, ledendo il rapporto di fiducia tra il dipendente ed il datore di lavoro, potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, fermo comunque il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
2. L'irrogazione delle Sanzioni, sentito l'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo Amministrativo dell'azienda e/o al soggetto titolare del potere disciplinare (nel caso di specie il Direttore Generale).
3. Ove la condotta in violazione dei principi del presente Codice sia riferibile al Direttore Generale o all'Organo Amministrativo, la segnalazione dovrà essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza, il quale ne informerà l'Organo Amministrativo – ove oggetto di indagine sia il comportamento del Direttore Generale – ovvero l'Assemblea della società – ove si verta circa la condotta dei componenti dell'Organo Amministrativo, lasciando a tali uffici destinatari della segnalazione l'onere di assumere i relativi provvedimenti;
4. In ogni caso dovrà essere garantita la massima tutela alla persona che avrà formulato una segnalazione di violazione del Codice Etico;
5. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento



dei danni dalla stessa derivanti, impegnandosi l'azienda ad inserire tale clausola nei relativi contratti.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### Articolo 17

#### ***Approvazione***

1. Il presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Silea S.p.a..

### Articolo 18

#### ***Modifiche Variazioni Integrazioni***

1. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.